CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, PAZZAGLIA, GREGGI, BAGHINO, LO PORTO, FRANCHI

Presentata il 10 ottobre 1980

Norme per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale statale civile e militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sottoponiamo alla vostra approvazione una proposta che tende a risolvere definitivamente il problema del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato.

Poiché i termini ed i motivi che danno origine alle lamentele del personale interessato sono noti, ci limitiamo ad effettuare una sommaria esposizione del problema per facilitare le opportune decisioni al riguardo.

1) Fino al 31 dicembre 1972, di ogni miglioramento retributivo disposto a favore del personale statale in servizio, sia civile che militare, usufruiva proporzionalmente anche il personale in quiescenza.

2) Con la legge 15 novembre 1973, n. 734, venne stabilito l'assegno perequativo, escludendo dal provvedimento il personale collocato in pensione dopo il 1° gennaio 1973.

3) Con la legge 29 aprile 1976, n. 177, la base pensionabile venne aumentata del 18 per cento esclusivamente per il personale che aveva lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1975.

4) La citata legge 29 aprile 1976, n. 177, con la istituzione del collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica salariale del settore privato non ha determinato alcun concreto beneficio perché la prima legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, stabilisce un meccanismo perverso che annulla sostanzialmente i benefici economici richiesti, promessi e dovuti.

5) Infine, il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, convertito con la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto un miglioramento mensile di lire 20.000 per il personale collocato in pensione nel 1976 e di lire 40.000 per quello passato in quiescenza nel 1977 e nel 1978.

Le citate quattro leggi hanno notevolmente svantaggiato, a parità di grado e qualifica e durata del servizio, i vecchi pensionati, nei quali possiamo individua-

re quattro gruppi di penalizzati: pensionati ante-1973, ante-1976, ante-1977 e dopo il 1977.

Da uno specifico calcolo, basato sui vari indici ISTAT e sui miglioramenti economici disposti a favore del personale statale in servizio attivo, risulta che il danno economico emergente per i quattro gruppi, rispettivamente, è stato del 35, 31, 20 e 24 per cento.

Si aggiunge, per completezza di esposizione, che la legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede solo per il personale dirigente in servizio al 1° gennaio 1979 un aumento forfettario del 40 per cento sugli assegni in vigore dal 1° dicembre 1972.

Ciò ovviamente consente di affermare che la svalutazione in atto ha causato uno scarto negativo almeno del 40 per cento sui vecchi assegni e conferma le percentuali di penalizzazione sopra indicate.

Bastano queste semplici notazioni per affermare la necessità che occorre una immediata rivalutazione del trattamento pensionistico finora corrisposto al personale collocato in quiescenza prima del 1° gennaio 1979. Per le relative operazioni contabili si incontrano notevoli difficoltà, perché in questi ultimi sette anni, il sistema retributivo del personale statale civile e militare ha subìto notevoli varianti che alla fine sono state inserite nelle complesse casistiche « del nuovo assetto retributivo-funzionale ».

Inoltre, è da rilevare che per molte categorie di personale, ed in particolare per quello della scuola e delle carriere militari, ancora deve essere decisa la questione dell'anzianità pregressa.

Pertanto, non risulta possibile provvedere compiutamente, per ogni pensionato, alla sollecita emissione di un decreto individuale che fissi nel tempo le nuove pensioni da attribuire in relazione al grado o qualifica, durata del servizio, ecc. come veniva attuato prima del 31 dicembre 1972.

Occorre, in sostanza, sperimentare nuove vie per arrivare ad una sollecita attribuzione del trattamento pensionistico che comprenda i miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio dal 1° gennaio 1973 e che consenta un adeguato recupero di quanto finora negato.

E per ovviare a tale difficoltà di natura computistica e formale, abbiamo proposto che il recupero sia calcolato mediante aumenti percentuali tabellari sulla base pensionistica attribuita con regolare decreto o in corso di definizione.

Tale recupero, *una tantum*, non compensa totalmente il danno economico che il personale pensionato ha subìto dal 1973 in poi, tuttavia riteniamo che ciò rappresenti almeno una testimonianza morale, una affermazione di princìpi ed una assicurazione che per il futuro non si ricorrerà più alle lamentate discriminazioni.

Onorevoli colleghi, riteniamo che quanto sommariamente esposto abbia sufficientemente chiarito e puntualizzato i termini del problema.

Confidiamo nella Vostra comprensione per una sollecita definizione del provvedimento, che renderà giustizia ai tanti fedeli servitori dello Stato che in silenzio hanno finora pazientemente atteso il giusto riconoscimento dei loro diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le pensioni del personale civile e militare dello Stato sono liquidate o riliquidate, senza eccezioni, sulla base del trattamento vigente per quello in attività di servizio.

ART. 2.

Il trattamento pensionistico dovuto fino al 31 dicembre 1979, non liquidato o che non verrà liquidato sulla base dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentato *una tantum* nelle seguenti misure percentuali:

a) personale delle qualifiche non dirigenziali collocato in quiescenza fino al 31 dicembre 1973: 35 per cento;

b) personale di tutte le qualifiche collocato in quiescenza prima del 1° gennaio 1976: 31 per cento;

c) personale di tutte le qualifiche collocato in quiescenza durante l'anno 1976: 20 per cento;

d) personale di tutte le qualifiche collocato in quiescenza durante l'anno 1977: 24 per cento;

e) personale delle qualifiche dirigenziali collocato in quiescenza durante il 1978: 24 per cento.

ART. 3.

Le variazioni percentuali di cui al precedente articolo 2 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano il personale interessato.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.